

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2318

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PISICCHIO, LOSPINOSO SEVERINI, IANNIELLO,
PATRIARCA**

Presentata il 1° agosto 1973

**Provvedimenti urgenti per carenza di personale
negli uffici giudiziari a seguito dell'esodo volontario**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge che abbiamo l'onore di presentare contiene provvedimenti dei quali l'Amministrazione della giustizia potrà avvalersi per sopperire alle carenze di personale delle carriere di concetto ed esecutiva determinate a seguito dell'esodo volontario.

Sono in tali due carriere — a giudizio dei proponenti — le maggiori carenze di personale, per cui, una volta completato l'organico dei « segretari », previsto in 2.782 unità, e quello dei coadiutori-dattilografi giudiziari, previsto in 6.400 unità, attribuendo a questo personale il dettato di cui agli articoli 19, 24 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, con un ordinamento *ad hoc* e sollevando i cancellieri (funzionari della carriera direttiva) il cui organico è di 4.265 unità, già completo, dall'assolvere alle mansioni di mero ordine ed esecutivo, lasciando a costoro unicamente l'espletamento delle funzioni direttive, verrebbe subito risolto il problema della crisi di personale dell'amministrazione giudiziaria, ed in special modo dei cancellieri.

Come di seguito sarà illustrato, i provvedimenti contenuti nell'allegata proposta per le possibilità che offrono potrebbero risolvere

con immediatezza i problemi del personale di cui l'Amministrazione della giustizia ha assoluta necessità per assolvere ai compiti più urgenti del proprio istituto.

Sono provvedimenti che non concedono spazio alla fretta ed escludono ogni possibilità di attuare provvedimenti che ripetono i guai dell'articolo 99 della legge 18 maggio 1924, n. 745, abrogato per volontà e decisione unanime di tutti con l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 274, attuato soltanto nel gennaio 1973.

Ripetere l'errore dell'articolo 99 succitato significherebbe immettere nell'Amministrazione della giustizia personale non qualificato, senza risolvere il problema del servizio che potrebbe soddisfare soltanto il sistema del favore di questo o di quello e null'altro.

Per questi motivi e nell'interesse delle reali esigenze dell'Amministrazione della giustizia i proponenti intendono sottoporre alla considerazione degli onorevoli colleghi i contenuti della proposta di legge che la presente accompagna e che in sintesi si illustra.

L'articolo 1 prevede l'assunzione in servizio di tutti gli idonei del concorso a 140 posti di coadiutore-dattilografo giudiziario, effet-

tuato in base al decreto ministeriale 20 marzo 1972 (*Gazzetta ufficiale* n. 91 del 6 aprile 1972).

Gli idonei sono appena 346 dei quali 140 sono vincitori del concorso stesso che sono destinati agli uffici giudiziari dell'Italia settentrionale. I restanti 206 idonei possono essere destinati nelle varie sedi del territorio nazionale ove maggiormente se ne avverte la necessità. Ciò perché gli idonei di un concorso, in sostanza, sono da considerare vincitori dello stesso e che soltanto la limitazione dei posti previsti dal bando l'esclude. Questi, infatti, perché idonei, hanno dimostrato, superando le prove scritte ed orali, di avere sufficiente preparazione e capacità ad assolvere alle funzioni del personale richiesto dal concorso.

L'articolo 2 prevede l'assunzione e la nomina in ruolo organico del Ministero di grazia e giustizia di altri 951 idonei del concorso a 549 posti di coadiutore giudiziario indetto con decreto ministeriale 10 gennaio 1973 (*Gazzetta ufficiale* n. 41 del 14 febbraio 1973) — in via di espletamento —, da destinare alle varie sedi degli uffici giudiziari dell'intero territorio nazionale, secondo le particolari esigenze, e con i criteri di cui al punto 1° precedente.

L'articolo 3 prevede, innanzi tutto, la ricostruzione degli organici della carriera di concetto, istituita con il decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319.

È utile premettere che l'articolo 25 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, ha immesso nell'Amministrazione dello Stato il personale giornaliero ed avventizio inquadrandolo nelle carriere a seconda del titolo di studio posseduto. Questo provvedimento ha provocato una palese ingiustizia per coloro che, in possesso di titolo di studio superiore, sono vincitori di concorsi per carriere inferiori, i quali, in virtù dell'articolo di legge precitato, si sono visti sorpassare — da un giorno all'altro e senza alcun concorso — da persone che non avevano dimostrato la capacità di superare le prove di un concorso né adeguato né inferiore al titolo di studio posseduto.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, successivamente, rendendosi conto della palese ingiustizia commessa ai danni di chi già era in servizio mediante vincita di pubblico concorso, ha provveduto a presentare apposito disegno di legge per estendere tale beneficio a quelli cui il precedente provvedimento aveva arrecato il danno.

Attualmente il disegno di legge n. 114 trovasi all'esame del Senato.

Infatti, i 2.782 posti di « segretario » degli uffici giudiziari sono ancora vacanti e nessun provvedimento di concorso interno è stato messo in atto per coprire i posti.

Non è stato indetto il concorso interno riservato ai coadiutori giudiziari in possesso del titolo di studio di scuola media superiore di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Il fatto di non aver previsto in tempo — e cioè prima dell'esodo della dirigenza — a quanto necessario per dare concretezza alla istituzione della carriera di concetto, ha oggi provocato, sul piano della funzionalità, gravi danni alla stessa amministrazione.

A tale danno si è aggiunto l'altro, quello nei confronti del personale interessato — attuali coadiutori — il quale per colpa dell'amministrazione non ha potuto beneficiare dei miglioramenti giuridici e quindi migliorare la propria posizione pur avendone i requisiti.

Per questo si ritiene urgente per l'amministrazione e per il personale l'espletamento del concorso di cui sopra — concorso che dovrebbe esplicarsi in un esame colloquio sulle materie d'istituto, come previsto dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 — per tutti i coadiutori in possesso del titolo di studio previsto per la carriera di concetto.

L'accordo stipulato il 17 marzo 1973 tra il Governo e i sindacati — tra l'altro — prevede la riserva del 50 per cento dei posti messi a concorso a disposizione del personale della carriera inferiore della stessa Amministrazione.

Poiché il Ministero di grazia e giustizia ha urgente necessità di personale della carriera di concetto, con l'articolo 4, contenuto nella proposta, si provvederebbe a coprire parte dei 2.782 posti previsti per tale carriera e con un provvedimento giusto ed equo si concederebbe ai coadiutori giudiziari di usufruire con il 50 per cento riservato ad essi la possibilità di raggiungere la carriera superiore.

In tal modo si darebbe con immediatezza soluzione alle attuali carenze del personale della giustizia con l'aggiunta di disporre, in sostituzione degli esodati, di personale in possesso dei requisiti voluti e del titolo di studio adeguato, già avente una certa esperienza e pratica per il servizio già prestatato nell'Amministrazione.

L'articolo 5, infine, sempre in base agli accordi Governo-sindacati di cui sopra, prevede la riserva dei posti per il passaggio dei commessi e commessi capi nella carriera esecutiva.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I candidati risultati idonei nel concorso a 140 posti di coadiutore-dattilografo giudiziario, effettuato in base al decreto ministeriale 20 marzo 1972, pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* n. 91 del 6 aprile 1972, sono nominati, al pari dei vincitori, nei ruoli organici dei coadiutori-dattilografi giudiziari e destinati alle sedi ed uffici giudiziari del territorio nazionale, secondo le necessità dei singoli uffici o a discrezione dell'Amministrazione.

ART. 2.

I primi 951 candidati risultati idonei nel concorso a 549 posti di coadiutore-dattilografo giudiziario, indetto con decreto ministeriale 10 gennaio 1973, pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* n. 41 del 14 febbraio 1973, sono nominati, al pari dei vincitori, nel ruolo organico del Ministero di grazia e giustizia e destinati nelle varie sedi ed uffici giudiziari del territorio nazionale con gli stessi criteri di cui all'articolo 1 precedente.

ART. 3.

I coadiutori-dattilografi giudiziari in possesso del titolo di studio di scuola media di 2° grado sono ammessi al concorso a 927 posti di « segretario » della carriera di concetto del Ministero di grazia e giustizia, riservato agli stessi in virtù dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Gli esami del concorso sono a carattere prevalentemente pratico e devono tendere ad accertare la preparazione professionale e l'attitudine dei concorrenti alla soluzione di questioni di carattere amministrativo o tecnico.

ART. 4.

È indetto un concorso di 1.391 posti di segretario in prova nella carriera di concetto riservato ai coadiutori-dattilografi giudiziari che abbiano compiuto gli anni di servizio previsti dalle vigenti disposizioni di legge, compreso l'intero periodo prestato pre-ruolo, riconosciuto e riscattabile in base all'articolo

26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 775 od altre leggi speciali.

Gli esami del concorso sono a carattere prevalentemente pratico e devono tendere ad accertare la preparazione professionale e l'attitudine dei concorrenti alla soluzione di questioni di carattere amministrativo o tecnico.

ART. 5.

I commessi ed i commessi capi che hanno maturato il periodo di servizio previsto dall'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, possono partecipare al concorso della carriera esecutiva della stessa Amministrazione nel numero della metà dei posti messi a concorso.

Gli esami del concorso sono a carattere pratico sui servizi d'istituto.

ART. 6.

La presente legge entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica.